



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9654 del 2012, proposto da:

Associazione Agatos Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Pierguido Riccetti e Carmelo Natalino Ratano, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Asl 109 - Viterbo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elaine Bolognini, con domicilio eletto in Roma, via Alberico II, 5, presso lo studio dell'avv. Alberto Saraceno;

nei confronti di

Soc Cooperativa Sociale Siar a r.l., Samidad Onlus, Euronìa Cooperativa Sociale, Soc Siar Cooperativa Sociale, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, non costituite;

per l'annullamento

del provvedimento del 3 ottobre 2012 di esclusione, della Società ricorrente, dalla procedura di gara con procedura aperta per integrazione attività gestione comunità psichiatriche di Viterbo e Montefiascone in ragione della omessa prescritta allegazione del documento di identità alle dichiarazioni presentate ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 109 - Viterbo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 3 novembre 2012 e depositato il 21 novembre successivo l'Associazione ricorrente

impugna il provvedimento di esclusione dalla gara indetta dalla ASL di Viterbo, per “integrazione attività gestione comunità psichiatriche di Viterbo e Montefiascone”, in ragione della omessa prescritta allegazione del documento di identità alla dichiarazione di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.

Esponde che da diversi anni gestisce la struttura sita nel Comune di Viterbo, cosicché nelle more della procedura de qua, l’Azienda USL di Viterbo deliberava la proroga dei rapporti contrattuali in essere con la ricorrente.

Riferisce che il verbale di gara del 3 ottobre 2012 non veniva sottoscritto dal Presidente della Commissione. Comunque, a sostegno delle proprie ragioni richiama il principio della tassatività delle cause di esclusione, introdotto dall’art. 4 d.l. n. 70 del 2011, che sul piano ermeneutico porta a configurare come di stretta interpretazione le clausole della disciplina di gara cui possa ricondursi la sanzione dell’esclusione e precisa che “il legale rappresentante della AGATOS provvedeva, come richiesto dal bando, ad allegare la fotocopia del proprio documento di riconoscimento inserendola all’interno delle singole buste insieme alle altre dichiarazioni richieste, in particolare alla busta C”, il tutto all’interno di un unico plico. Conseguentemente, secondo la prospettazione della ricorrente, che non possono sorgere dubbi sulla provenienza e sulla imputabilità soggettiva delle dichiarazioni rese, provenienti dal medesimo soggetto.

Nella camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensione dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

E’ pacifica, nella presente fattispecie, la mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore a corredo delle dichiarazioni sostitutive del legale rappresentante dell’impresa ricorrente da rendersi dai concorrenti in sede di gara. Come precisato dalla ricorrente medesima il richiesto documento era presente soltanto nella busta “C”.

Ritiene la ricorrente, in buona sostanza, che tale omissione possa ritenersi sanata in quanto la busta “C”, contenente la copia del documento richiesto, unitamente a tutta la documentazione di gara, erano contenute all’interno dell’unico plico presentato, sicché avrebbe dovuto ritenersi certa la loro comune provenienza.

Osserva il Collegio che la giurisprudenza è del tutto consolidata nell’affermare che ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, in sede di partecipazione ad una gara pubblica, la produzione della fotocopia del documento d’identità del dichiarante debba essere considerata elemento costitutivo dell’autocertificazione, essendo requisito formale ad substantiam dell’autocertificazione stessa; a tanto consegue che non può tale mancanza ritenersi regolarizzabile, proprio perché l’allegazione di copia del documento d’identità costituisce adempimento di valore essenziale, in quanto volto a garantire l’esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita, senza possibilità di regolarizzazione o integrazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.”(ex multis Consiglio di Stato sez V, 1 ottobre 2003 n.5677; id. sez V 4 novembre 2004, n.7140; id. sez V 7 novembre 2007, n.5761; id. sez V 12 giugno 2009, n.3690; id. sez. IV 2 settembre 2011, n. 4967; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 24 gennaio 2007, n. 484; T.A.R. Campania Napoli sez VIII 11 maggio 2007, n.4974, T.A.R. Umbria sez. I 14 febbraio 2012, n. 47).

Così opinando, la giurisprudenza è pertanto assolutamente ferma nel negare l’ammissibilità di forme equipollenti rispetto al modello legale tipico di autocertificazione di cui all’art. 38 c. 3 D.p.r. 445/2000 (ex multis Consiglio di Stato sez V 11 gennaio 2006 n. 52).

Tale orientamento è parzialmente attenuato nei casi in cui un unico documento di riconoscimento viene, comunque, inserito nella busta “A”, poiché detta busta deve contenere i documenti che devono essere corredati di fotocopia del documento di identità. Tuttavia, tale evenienza non si verifica nel caso di specie, poiché la busta “A” non contiene alcun documento di riconoscimento, essendo questo, come dichiarato dalla stessa ricorrente, presente

nella busta “C”, la quale, peraltro, può essere aperta solo dopo la valutazione positiva delle precedenti buste. Detta irregolarità non può essere sanata dalla presenza del legale rappresentante della Società ricorrente con presentazione del documento di identità al momento dell’apertura delle buste, come asserito dalla medesima ricorrente, poiché, in primo luogo, la presentazione del documento in argomento si appalesa tardiva e, in secondo luogo, il documento è finalizzato alla riconducibilità delle autocertificazioni di cui d.P.R. 445/2000 al soggetto che ha reso le certificazioni, esigenza che non viene soddisfatta con la presenza del legale rappresentante della Società al momento procedurale sopra indicato.

Deve precisarsi, inoltre, che il tenore letterale della disciplina di gara (punto II del Disciplinare) è assolutamente chiaro ed univoco nell’elevare, a pena di esclusione dalla gara stessa, l’onere per tutti i concorrenti di allegazione di copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

E’ pertanto pacifico che l’impugnata esclusione, oltre che legittimarsi in via del tutto autonoma per la violazione della normativa imperativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione - notoriamente etero-integrativa dei bandi - è ulteriormente giustificata dalla violazione di clausola della lex specialis espressamente “escludente”, non residuando in tal caso alla stazione appaltante alcuna alternativa (ex multis Consiglio Stato sez. V 21 giugno 2006, n. 3703).

Ne consegue che anche il potere di “regolarizzazione” documentale invocato dalla impresa istante consiste in realtà nella pretesa ad una “integrazione” di documenti espressamente richiesti a pena di esclusione, come tale del tutto infondata, per giurisprudenza consolidata, oltre che nelle gare d’appalto, nella globalità dei procedimenti di natura concorsuale.(ex plurimis Consiglio Stato, sez. IV, 19 giugno 2006, n. 3660; id. 6 marzo 2006, n.1068; id. sez VI 18 maggio 2001, n.2781). Peraltro, l’art. 46 bis del Codice dei contratti prevede l’esclusione dei concorrenti nel caso di incertezza assoluta o sulla provenienza dell’offerta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.

La censura, in conclusione, è manifestamente priva di pregio.

Parimenti inconsistente è la residua doglianza relativa alla mancata sottoscrizione, da parte del Presidente della Commissione di gara, del verbale relativo alla seduta del 3 ottobre 2012 poiché con i verbali di gara del 17 ottobre 2012 e del 28 novembre 2012 la Commissione ha provveduto a ratificare il predetto verbale, richiamandolo nel preambolo dei successivi verbali.

Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione intimata, delle spese di giudizio, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)